



Data di pubblicazione: 20/07/2018

Nome allegato: CSA_A.Q. 2018.pdf

CIG: 7546805C7D;

Nome procedura: *Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.LGS. 50/2016, mediante piattaforma MEPA, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro della durata di 12 mesi con 1 solo operatore economico, ex art. 54 del medesimo decreto, per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti "idrico sanitari" e "termici e di condizionamento" presso gli stabili Inps della regione Veneto*



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE VENETO
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO**

Santa Croce 929 - 30135 Venezia - Tel. 041/5217244 Fax: 041/710181

Lavori di

**ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 12 MESI
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO
SANITARI E TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI
STABILI INPS DELLA REGIONE VENETO**

CIG: 7546805C7D

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonio Marino

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

TITOLO I - Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Tipologie di interventi
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni
Art. 5	Categorie dei lavori
Art. 6	Contratti Applicativi

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
Art. 8	Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi
Art. 9	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 10	Fallimento dell'appaltatore
Art. 11	Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore di cantiere
Art. 12	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Durata dell'Accordo Quadro
Art. 14	Consegna e inizio lavori
Art. 15	Termini per l'esecuzione dei lavori.....
Art. 16	Proroghe dei singoli ordinativi
Art. 17	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....
Art. 18	Penali in caso di ritardo
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21	Responsabile del Procedimento e Ufficio di Direzione Lavori.....

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Remunerazione degli Interventi
Art. 23	Lavori in economia

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24	Pagamenti.....
Art. 25	Divieto di cessione del contratto.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26	Cauzione provvisoria
Art. 27	Cauzione definitiva
Art. 28	Riduzione delle garanzie.....
Art. 29	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30	Recapito telefonico e servizio fax
---------	--

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 32	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 33	Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 34	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- Art. 35 Piano operativo di sicurezza
- Art. 36 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 37 Subappalto.....
- Art. 38 Responsabilità in materia di subappalto

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 39 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 41 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Art. 42 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....
- Art. 43 Effetti e disciplina della risoluzione
- Art. 44 Recesso dall' Accordo Quadro

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 45 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 46 Verifica della regolare esecuzione dei lavori /Collaudo
- Art. 47 Presa in consegna dei lavori ultimati.....
- Art. 48 Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 49 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 50 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
- Art. 51 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....
- Art. 52 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti
- Art. 53 Custodia dei cantieri.....
- Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....
- Art. 55 Tracciabilità dei pagamenti.....
- Art. 56 Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

ABBREVIAZIONI

- Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture;
- Regolamento: Regolamento generale decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- T.U.L.S.: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Accordo: accordo quadro art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016
- C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto
- C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE: l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- b) ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica incaricata della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- e) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4 punto 9 del presente C.S.A. ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- f) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'art. 100 del D.Lgs.vo 81/2008;
- g) IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO: importo di cui all'art. 3 del presente C.S.A.

PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione degli immobili strumentali nella competenza territoriale della Direzione Regionale Veneto nelle province di Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso e del **complesso a reddito composto da unità immobiliari uso abitativo/commerciale** di via Albona/via Capodistria in Treviso, intende stipulare un Accordo quadro con un unico operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione di tipo impiantistico (idrico sanitario e termico e di condizionamento e) che, nel corso della vigenza dell'Accordo, dovessero rendersi necessari.

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile all'Istituto per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo ordinativo lunghe e complesse procedure di scelta del contraente.

L'accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli **appalti da aggiudicare** nel corpo dell'Accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico nell'Accordo Quadro vengono posti in essere, in dipendenza dello stesso, qualificato come **contratto normativo**, dei **contratti applicativi** non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal contratto normativo discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensì **l'unico obbligo**, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, **di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti)** le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro.

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi dei lavori che dovranno essere svolti presso gli immobili in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS "Direzione Regionale Veneto" - elencati nell'allegato elenco fabbricati – e finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l'esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli impianti idrico sanitari, termici e condizionamento.

PARTE PRIMA
Progetto esecutivo dell'Accordo Quadro
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico idrico sanitario e termico e di condizionamento degli immobili di proprietà o condotti in locazione dal Committente. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs.vo 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato "Assuntore" o "Appaltatore") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata "Stazione Appaltante"), in occasione della sottoscrizione di contratti applicativi per l'affidamento dei lavori di manutenzione, degli impianti termici e di condizionamento e idrico sanitario, presso gli immobili in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, nella competenza territoriale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nelle province di Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso, compreso il complesso a reddito composto da unità immobiliari uso abitativo/commerciale di via Albona/via Capodistria in Treviso.
2. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato "Elenco dei Fabbricati". Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Committente, di proprietà o gestita.
Tutti gli immobili indicati in elenco sono di natura strumentale fatta eccezione per il **complesso a reddito composto da unità immobiliari uso abitativo/commerciale** di via Albona/via Capodistria in Treviso.
L'Accordo Quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo dell'INPS, all'interno delle province di cui trattasi, senza che l'Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
L'Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la necessità di intervenire su **tutti** gli immobili in elenco, soprattutto sul complesso a reddito composto da unità immobiliari uso abitativo/commerciale di via Albona/via Capodistria in Treviso. Prende atto, inoltre, dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'impianto interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
3. L'Assuntore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conducenti, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall'Assuntore.

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
 - (a) **Lavori non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'unità immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere preventivati a cura dell'Assuntore entro e non oltre 5 giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti applicativi. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.
 - (b) **Lavori urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità imprevedute, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici e/o degli alloggi. Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre 48 ore successive all'inoltro dell'ordinativo a mezzo fax o e-mail da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. I motivi dello stato di urgenza dovranno essere riportati a cura del Direttore dei Lavori o del Rup, nel dispositivo di proposta di spesa da sottoporre per l'approvazione al Direttore Regionale. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
 - (c) **Lavori di somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 mediante ordinativo inviato via fax o e-mail ed eventualmente anticipato a mezzo telefono. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (tre) ore successive all'inoltro dell'Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo telefono le 3 ore per l'intervento decorrono dal momento della telefonata. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una **maggiorazione del 20%** dell'importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d'asta successivamente alla certificazione della Direzione dei lavori circa il rispetto dei tempi d'intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro 102.000,00, iva esclusa, di cui presumibilmente Euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza:

		Importi in euro
1A	Importo esecuzione lavori a misura	99.500,00
1B	Oneri presunti per l'attuazione del piano di sicurezza	2.500,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1A + 1B)	102.000,00

2. L'importo totale dell'Accordo Quadro corrisponde alla somma dell'importo dei lavori a misura di cui al punto 1A, e degli oneri della sicurezza di cui al punto 1B, ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs.vo n. 81 del 09.04.2008.
3. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sul listino di riferimento indicato agli articoli seguenti o su lavori in economia.
4. Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante. L'importo effettivo dell'Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante

ed eseguite dall'Assuntore.

5. Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo della stessa deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
6. Per i costi della sicurezza, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi è posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli contratti applicativi.
7. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

1. L'appalto è stipulato a **misura**, comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione di natura impiantistica idrico sanitaria, termica e condizionamento, entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro (art. 54 comma 3 D.Lgs.vo 50/2016).
2. All'Accordo Quadro sarà data attuazione con:
 - il documento di stipula messo a disposizione del M.E.P.A.;
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di un "**Contratto Normativo**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'offerta economica presentata dall'Assuntore;
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Assuntore, di più "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione dei lavori a misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto normativo. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti;
 - la trasmissione all'Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "urgenti" e di "somma urgenza" di cui all'art. 2 punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di appalto.
3. Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a quella concorrenza né costituisce per l'impresa minimo garantito. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
4. Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.
5. Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori.
6. L'Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
7. Nell'importo dell'appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni

e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all'esercizio delle stesse.

8. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Sostituzione galleggianti cassette scarico wc;
- Disostruzione scarichi lavandini bagni;
- Sostituzione sedili per wc;
- Sostituzione valvola intercettazione acqua;
- Installazione cassette scarico wc esterne;
- Sistemazione vaso igienico a pavimento;
- Eliminazione perdite d'acqua da tubazioni;
- Ripristino funzionalità colonna scarico bagni;
- Riparazione e/o sostituzione di tratti relativi allo scarico di condensa delle unità (esterne ed interne);
- Riparazione e/o sostituzione di parti elettriche (cavi, cavidotti, linee elettriche, interruttori etc...) a servizio delle unità;
- Riparazione e/o sostituzione di tratti di tubazione in rame e/o coibentazione per gas frigorifero;
- Riparazione e/o sostituzione dei filtri;
- Riparazione e/o sostituzione di componenti (schede elettroniche, condensatori, compressori, staffe di ancoraggio etc...);
- Fornitura e/o sostituzione di componenti di ricambio (incluso il gas frigorifero);
- Fornitura e posa in opera di unità singole o centralizzate (con tecnologia da concordare con la D.L., del tipo aria/acqua o aria/aria, ad espansione diretta etc...);
- Impianti di pressurizzazione in ogni loro parte (quadri di protezione e comando, pressostati, serbatoi di accumulo e/o in pressione, manometri, pompe, teleruttori, ecc..)
- Tubazioni di adduzione acqua e/o scarico, installate a vista e/o incassate realizzate in: acciaio zincato, acciaio inox, polipropilene, polietilene, piombo, gres ceramico, P.V.C., ecc.;
- Mano d'opera per la sostituzione di apparecchiatura a corredo dei bruciatori e delle caldaie, di quella occorrente per la totale sostituzione del bruciatore e/o della caldaia, guarnizioni, sportelli di caldaie, valvole di sfiato, termometri, manometri, rivestimento isolante caldaie ed apparecchiatura di sicurezza in genere (valvole di sicurezza, vasi di espansione, bitermostati, pressostati, valvole di intercettazione combustibile, valvole a strappo, ecc.);
- Coibentazione per serbatoi di accumulo condensa, boiler produzione acqua calda sanitaria, canalizzazioni aria primaria, tubazioni di distribuzione;
- Apparecchiature (vasi di espansione, valvole miscelatrici manuali, valvole di commutazione estate-inverno, valvole di taratura, ecc.);
- Regolazione delle centraline di termoregolazione e degli orologi programmatori a richiesta dell'Amm.ne o della Direzione Lavori e comunque nel rispetto della Normativa vigente;
- Svuotamento e riempimento di parte o di tutto l'impianto ogni qualvolta si rendesse necessario per interventi ai circuiti e/o per i componenti della Centrale Termica;
- Sfogo dell'aria formatasi nei corpi scaldanti e/o nei circuiti di distribuzione, ogni qualvolta si rende necessario;
- Assistenza tecnica per ricerca di anomale perdite dell'impianto;
- Qualsiasi altro materiale o opera necessaria di qualunque natura e consistenza attinenti alla manutenzione degli impianti di cui innanzi, compresa la riparazione in genere di ogni elemento dell'impianto;

9. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dal prezzario di riferimento di seguito specificato:

- **Prezzario DEI - Impianti Tecnologici (gennaio 2018).**

Non saranno riconosciute maggiorazioni di alcun genere ai predetti prezzi unitari (fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 punto 1. lettera c), ad esempio per:

- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;

- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
 - lavori di pronto intervento, nei casi, cioè, di calamità pubbliche e di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità, per i quali ricorrono i presupposti della "somma urgenza", tale da imporre l'esecuzione dei lavori in tempi particolarmente contenuti;
 - o qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;
- anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dal predetto listino e sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.
10. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati, all'importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto applicativo.
 11. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nel suddetto Prezzario potrà provvedersi:
 - a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
 - c. in economia ai sensi dell'art. 23.
 12. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
 13. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Assuntore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
 14. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.
 15. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
 16. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei formulari identificativi del rifiuto (FIR) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera specialistica OS28 , Classifica I

	Lavori di Manutenzione	Categoria ex all."A" D.P.R. 207/2010		Euro	Incidenza % presunta
	OS28	Prevalente	Cl. I	102.000,00	100

2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

3. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione – definiti sulla scorta di Progetti esecutivi redatti dalla Stazione appaltante - che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Art. 6. Contratti Applicativi

1. L'Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono indicati:
- la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;**
 - la classificazione del tipo d'intervento:** "non urgente", "urgente", "di somma urgenza";
 - il termine di inizio lavori** ai sensi dell'art. 2 ed **il termine di ultimazione stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore lavori** in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;
ed a cui sono allegati in caso di "lavori non urgenti":
 - Eventuali ulteriori Computi Metrico Estimativi ed eventuali ulteriori elaborati progettuali sviluppati dall'Assuntore ed approvati dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;
 - eventuale cronoprogramma lavori;
 - il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs.vo n. 81/2008, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del D.Lgs.vo n. 81/2008, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel piano di sicurezza sostitutivo che – su richiesta dell'Amministrazione - dovrà essere redatto dall'Assuntore;
 - il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008, ove nominato;
 - ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'Intervento, e della sua esecuzione.
- In caso di "lavori urgenti" o "in somma urgenza" verranno allegati ai contratti applicativi, stipulati a ratifica, la sola contabilità lavori ed eventuali elaborati progettuali "as built" sviluppati dall'Assuntore.
2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di "sospensione". Per tali motivi l'Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore. In base all'entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecnica necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Assuntore a mezzo fax o e-mail un'apposita segnalazione di intervento corredata dalle indicazioni di progettazione esecutiva. L'Appaltatore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla segnalazione – ove non indicata la definizione dei costi da parte dell'Amministrazione - provvederà a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Stazione Appaltante redigerà apposito contratto applicativo da sottoporre alla firma dell'Assuntore il quale dovrà dare inizio ai lavori entro i 5 giorni lavorativi successivi dalla sottoscrizione del contratto. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l'obbligo della successiva sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza è ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.

6. Al sensi del comma 5 l'Assuntore dovrà provvedere – ove richiesto - all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
 - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione.
7. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori.
8. Prima della sottoscrizione del contratto applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:
 - a. l'accettazione del cronoprogramma per l'esecuzione dell'Intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;
 - b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante.
 - c. il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'organizzazione dei lavori;
 - d. ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento.
9. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all'Assuntore.
10. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti i contratti applicativi e/o ordinativi d'intervento, anche di carattere urgente.
11. È possibile che vengano commessi all'Assuntore più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l'Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei contratti applicativi e/o Ordinativi di intervento.
12. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario sugli impianti di cui trattasi.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. Contratto applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi previsti;
 - b. Contratto normativo;
 - c. Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d. Allegati al Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e. Offerta presentata dall'Assuntore in fase di gara;
 - f. Lettera di invito.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 9 del presente C.S.A.;
 - d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 27 e 29.
2. L'Assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
3. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
4. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all'ultimazione dei relativi lavori intervenissero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dei contratti normativo e applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. La stipulazione del contratto normativo dell'Accordo Quadro è subordinata:
 - 1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara.
 - 2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs.vo n. 50 del 2016, che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e s.m.i. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE, fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.M.I. del 21/06/04 e consentito del rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla consegna generale dei lavori ai sensi dell'articolo 14.
2. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.
4. Le condizioni previste nel contratto normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati prima dello scadere del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti contratti applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
6. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.

Art. 14. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna generale dei lavori sarà effettuata entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto normativo, previa convocazione dell'Assuntore. Per esigenze di questa Amministrazione, si prevede di procedere all'effettuazione della consegna entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla stipulazione del contratto normativo. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei "Contratti applicativi" od all'emissione di "Ordinativi".
2. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del presente C.S.A. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'accordo quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati.
6. La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
7. L'inadempimento dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente presa in consegna dei

lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'accordo quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 15. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L'Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore lavori. E' prevista la possibilità che un contratto applicativo riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
2. I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
 - della consegna da parte dell'Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - dell'accertamento della regolare esecuzione da parte del D.L.

Art. 16. Proroghe dei singoli ordinativi

1. Qualora, l'esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, proroga alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre simili circostanze o ragioni legate alla sicurezza del cantiere impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. L'Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo il seguente prospetto:
lavori di somma urgenza:
 - Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **€ 50 per ogni ora (lavorativa) di ritardo;****lavori urgenti:**
 - Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **€ 50 per ogni giorno (lavorativo) di ritardo;**

lavori non urgenti

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo **per ogni giorno (lavorativo)** di ritardo;
 - Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.
2. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun contratto applicativo la misura del 10 per cento dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora anche in un singolo contratto applicativo l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo stesso, il Committente potrà risolvere l'intero Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore.
 3. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Assuntore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle lavorazioni in danno.
 4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
 6. Nel caso in cui l'Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 14 e/o 15 per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, ove richiesto, l'Assuntore dovrà consegnare, ove previsto nel contratto applicativo, entro e non oltre 5 gg. dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).
3. Il programma esecutivo presentato dall'Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approvazione del programma da parte della Sta-

zione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.

4. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
5. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 23 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
6. Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 06:30÷08:30 e 17:00÷18:30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Assuntore.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto Legislativo n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art. 21. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Remunerazione degli Interventi

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura. L'Assuntore consegnerà al Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli contratti applicativi.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi indicato all'art. 4. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in alternativa dal Direttore dei lavori.
5. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
6. Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 23. Lavori in economia

1. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali non esiste apposito articolo nell'elenco prezzi allegato al contratto saranno compensate in economia. In particolare si prevede:
 - a) Mercedi operaie:**

costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento); si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
 - b) Materiali e noli:**

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sul listino prezzi, indicati all'art. 4, edizione vigente alla data di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d'asta;
Qualora non compresi nei prezziari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento).
Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento).

2. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, saldatrici, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
3. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 6.30 – 18.30, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
4. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 06:30, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.
5. Per lavorazioni eseguite in orario festivo diurno (domenica o feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.
6. Per lavorazioni eseguite il sabato in orario diurno, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, non saranno riconosciuti incrementi sull'onere della mano d'opera.
7. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:30 alle ore 06:30 in orario festivo (domenica o feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del 35% della paga oraria.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Pagamenti

1. Per ogni singolo contratto applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilità dei lavori eseguiti preferibilmente su supporto informatico in formato Excel.

Art. 25. Divieto di cessione del contratto

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del codice degli appalti, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:
 - a) in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
1. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 comma 8 del codice dei Contratti.
2. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
3. In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 27. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103, comma 4, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventipercento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 48 del presente C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 26 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.
6. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
7. In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione.

Art. 28. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, e 103 comma 1 del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 26 e l'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 27 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 29. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata dell'accordo quadro.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30. Recapito telefonico e servizio fax

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire un recapito telefonico, fax e mail ove segnalare la necessità degli interventi di urgenza e di somma urgenza.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell'Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all'articolo 90, comma 3, del D.Lgs.vo n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redigerà, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso D.Lgs.vo n. 81/2008, il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all'articolo 90, comma 3, del D.Lgs.vo n. 81/2008, l'Impresa dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (se richiesto) ed il Piano Operativo di Sicurezza.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un'altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna generale dei lavori:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dell'esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 41;
 - e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto n. 81 del 2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008.
ed entro 5 giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:
 - g) se richiesto: il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, nel caso non sia obbligatoria la redazione del PSC da parte della Stazione Appaltante, ovvero l'accettazione dei singoli Piani di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 33, con le eventuali proposte integrative;
 - h) il POS "Piano Operativo di Sicurezza", redatto ai sensi di legge (D.Lgs.vo n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - i) il Piano Operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere.

6. il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
7. La Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
8. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
9. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
10. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
11. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
12. L'Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell'esecuzione delle opere.
13. Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento per il Direttore dei Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei lavori e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direttore dei Lavori.
14. Il Direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento (se richiesto) redatto dall'Appaltatore;
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
15. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati.
16. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, in caso di inadempienza, dovranno richiamare per iscritto l'esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del contratto.
17. L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 32. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 31 oppure agli articoli 33, 34, 35 o 36.

Art. 33. Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i Piani di Sicurezza e di coordinamento predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto n. 81 del 2008, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 33.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 17.

Art. 34. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 35. Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 81 del 2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento.

Art. 36. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L' Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante dei contratti applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti applicativi), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e decadenza dell'intero accordo quadro.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37. Subappalto

1. Il subappalto è consentito, **relativamente a ciascun contratto applicativo**, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (30%), si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo contratto applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli contratti applicativi e non per l'accordo quadro nella sua interezza; pertanto ogni contratto applicativo dovrà essere espletato direttamente dall'Assuntore per non meno dell'70% del relativo importo.
2. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo contratto applicativo, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato per tutti i contratti applicativi e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008 ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Per tutto quanto non riportato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 (Subappalto) del Codice dei contratti.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE

Art. 39. Accordo bonario e definizione delle controversie

1. Ai fini di un'eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto dall'art. 205 del codice dei contratti .
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo – ove non si dovesse procedere all'Accordo Bonario - è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di

riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 41. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 42. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Le cause che determinano la risoluzione del Contratto sono indicate all'art. 108 del D.Lgs.vo n. 50/2016. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore , con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi :
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 33 e 35, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1- bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 80, comma 4, ultimo alinea del D.Lgs.vo n. 50/2016.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
 - b) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108 comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016);
- d) qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (art. 108 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016).

Art. 43. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

Art. 44. Recesso dall' Accordo Quadro

1. Il Committente ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all' Assuntore con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L' Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L' Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L' Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'Appalto Quadro da parte del Committente.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo di valore superiore ai 30.000,00 euro, il Direttore dei Lavori entro 20 giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 18.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto applicativo decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 46.
1. Relativamente agli impianti eseguiti, non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici relativi; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 46.

Art. 46. Verifica della regolare esecuzione dei lavori/Collaudo

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori/collaudo è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli contratti applicativi siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso, per i contratti di valore superiore ai 30.000,00 euro, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L'Assuntore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. All'esito positivo di detti collaudi parziali l'Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008) e/o tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione "*as built*" relativa agli interventi eseguiti. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Assuntore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

Art. 47. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli contratti applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 48. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dell'accordo quadro ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i contratti applicativi la Stazione Appaltante procederà ad una verifica contabile relativa ai contratti applicativi svolti nell'ambito dell'accordo quadro e successivamente all'emissione da parte del RUP, del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo dell'Accordo Quadro.
2. Lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva del presente C.S.A. sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di cui al comma 1.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
 - e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
 - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - n) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - o) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori;

- p) il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall'ultimazione dei relativi lavori;
 - q) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 50. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 52. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori

disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all' Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del relativo contratto applicativo.

3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione

dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

7. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 53. Custodia dei cantieri

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 55. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo contratto applicativo derivato rispetto al CIG di cui all'articolo 1, comma 7, come indicato all'art. 22 comma 2.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della S.A.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli contratti applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovrà essere applicata la "regola d'arte" in fase esecutiva;
- verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Assuntore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in concomitanza con l'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Assuntore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nel listino prezzi di riferimento di cui all'art. 4 Comma 9 del Capitolato.